



Città di Saluzzo

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO
(L.R. 01 Dicembre 2008 n.32)**

Il presente regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Giunta Comunale n. 80 in data 28.09.2011

Art. 1

Composizione

1. La “Commissione locale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/08.
2. La Commissione è composta da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino a un massimo di nove, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc.) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Art. 2

Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dal Sindaco, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate, facendo in modo che siano rappresentate una pluralità delle competenze elencate al comma 2 dell’articolo precedente. Il provvedimento di nomina, che dovrà indicare il numero dei membri, dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1, e delle specifiche competenze che hanno determinato la nomina. Con il provvedimento di nomina vengono designati il presidente e due vicepresidenti.
2. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del mandato del Sindaco.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per non oltre 45 giorni dall’entrata in carica del Sindaco neo eletto.
4. I componenti della commissione non possono svolgere tale funzione per più di due mandati consecutivi.
5. Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nella misura e con le modalità previste per gli amministratori comunali.

Art. 3

Casi di incompatibilità e conflitto di interessi

1. Non possono far parte della commissione locale per il paesaggio:
 - i tecnici dell'Amministrazione interessata, il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali del comune di Saluzzo ed i loro parenti o affini fino al 4° grado, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
2. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi nei quali essi - o loro parenti o affini fino al 4° grado - abbiano interessi diretti, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere che sarà riportato nel verbale della seduta.
3. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione o i suoi parenti o affini abbiano partecipato alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando siano parenti od affini entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

Art. 4

Casi di decadenza dei commissari - dimissioni - surroghe

1. Le incompatibilità di cui al comma 1 dell'art. 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza ad una riunione della commissione determina la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Determina altresì la decadenza dei singoli componenti della commissione, o dell'intera commissione, il verificarsi di assenze prolungate, anche giustificate, che rendano difficoltoso il funzionamento della commissione, disfunzioni che compromettano il buon andamento dei lavori, ritardi nel provvedere alla convocazione delle riunioni, reiterato mancato rispetto dei termini per l'espressione dei pareri.
4. La decadenza è pronunciata con provvedimento del Sindaco, previa contestazione della causa o delle cause che la motivano, ed assegnazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per produrre giustificazioni.
5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente ed al Sindaco: in tal caso, restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti, e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni dal momento della presentazione delle dimissioni.

6. Alla surroga dei componenti decaduti o dimissionari provvede con proprio provvedimento il Sindaco, con lo stesso procedimento previsto per la nomina.

Art. 5

Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a. esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;
 - b. esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s.m.i..
2. La Commissione può inoltre:
 - a. chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b. effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano carenti e/o poco comprensibili;
 - c. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d. attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio;
 - e. le integrazioni, i sopralluoghi e le convocazioni possono essere richieste o effettuati una sola volta e, ove se ne presenti il caso, cumulativamente tra loro.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
4. I pareri rilasciati dalla commissione sono favorevoli, contrari, o condizionati. Nel caso di parere condizionato le condizioni richieste devono essere espresse con chiarezza. La verifica del rispetto delle condizioni apposte al parere viene effettuata dagli uffici.

Art. 6

Organi e procedure

1. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da uno dei due Vicepresidenti.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile del servizio. In relazione all'elevato numero di pratiche soggette al parere della commissione, stante la particolarità del territorio del comune di Saluzzo, ed all'esigenza di rispettare i tempi di istruttoria delle istanze, la commissione si riunisce di norma con cadenza settimanale.

3. Alla convocazione provvede il presidente, in accordo con il dirigente del settore urbanistica. Le convocazioni, che devono riportare anche i nominativi dei commissari di volta in volta convocati, sono trasmesse via mail o via fax; al fine di garantire una proficua programmazione del lavoro, utile a organizzare i tempi in relazione ai termini dei procedimenti, le riunioni possono essere programmate sulla base di calendari mensili/bimestrali/trimestrali.
4. Copia della convocazione o del calendario di riunioni è trasmesso alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente o funzionario comunale, che non ha diritto di voto.
6. Le sedute della Commissione sono validamente insediate con la presenza di tre componenti in carica, che rappresentino una pluralità di competenze tra quelle previste all'art. 1, comma 2; uno dei componenti deve essere il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di impedimento di uno dei commissari convocati, quest'ultimo può essere sostituito da un altro commissario che rivesta pari competenze.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente o del Vicepresidente presente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal segretario estensore e dal presidente o vicepresidente della Commissione

Art. 7

Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.
3. Il Responsabile del Procedimento della pratica paesaggistica non deve coincidere con quella della pratica edilizia, in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Art. 8

Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni, sopralluoghi e audizioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e dalla effettuazione dei sopralluoghi o audizioni.

Art. 9

Norma transitoria

1. I componenti della commissione locale per il paesaggio, titolari o supplenti, in carica alla data di approvazione del presente regolamento, restano in vigore fino alla nomina della nuova commissione. Tali componenti hanno facoltà di manifestare la propria disponibilità a ricoprire la suddetta carica, nel qual caso, in ragione dell'esperienza acquisita, avranno priorità nella nomina nella prima commissione, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, rispetto alle altre candidature pervenute.

Art. 10

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

INDICE

Art. 1	Composizione	pag.	3
Art. 2	Nomina, durata e compensi	pag.	3
Art. 3	Casi di incompatibilità e conflitto di interessi	pag.	4
Art. 4	Casi di decadenza dei commissari - dimissioni - surroghe	pag.	4
Art. 5	Attribuzioni	pag.	5
Art. 6	Organi e procedure	pag.	5
Art. 7	Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione	pag.	6
Art. 8	Termini per l'espressione del parere	pag.	7
Art. 9	Norma transitoria	pag.	7
Art. 10	Norma di rinvio	pag.	7